

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
(Provincia di Forlì-Cesena)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI ZONA

TESTO COORDINATO

Approvato con atto Consiglio Comunale n. 23 del 15.02.1993 e modificato con atto Consiglio Comunale n. 52 del 07.05.1993 (C.R.C. Bologna Sez. I seduta dei 10.06.1993 sub 20267) e con atto Consiglio Comunale n. 82/2009;
INDICE

Art	1 Finalità
.	2 Delimitazione delle zone
	3 Organi della zona
	4 Elezioni del Consiglio
	5 Modalità di elezione
	6 Operazioni di Voto
	7 Proclamazione degli eletti
	8 Incompatibilità
	9 Presidente del Consiglio di Zona
	10 Convocazioni e riunioni del Consiglio
	11 I Sedute del Consiglio
	12 Validità delle sedute e decisioni approvate
	13 Funzioni e competenze del Consiglio di Zona
	14 Pareri obbligatori
	15 Assemblee della zona
	16 Struttura del Consiglio
	17 Diritto di informazione
	18 Petizioni
	19 Entrata in vigore
	20 Disposizioni transitorie

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI ZONA

Art. 1

Finalità

Il Comune di Forlimpopoli, al fine di promuovere una più attiva e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale e sociale della città, ripartisce il proprio territorio in zone ai sensi del art. 22 dello Statuto Comunale.

Art. 2

Delimitazione delle zone

Le zone delimitate territorialmente, sono le seguenti:

- a) Capoluogo;
- b) Sant'Andrea;
- c) Selbagnone;
- d) San Pietro ai Prati.

La loro delimitazione territoriale può essere modificata dal Consiglio Comunale previo parere dei Consigli di zona interessati e con l'approvazione della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 3

Organi della zona

Sono organi della zona:

- a) Il Consiglio di zona
- b) Il Presidente del Consiglio di zona.

I Consigli di zona sono composti da 7 membri ciascuna. L'incarico di Consigliere e di Presidente è gratuito.

Art. 4

Elezioni del Consiglio

L'elezione del Consiglio di Zona dovrà avvenire entro i 120 giorni successivi alle elezioni comunali.

I Consigli di Zona durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione del nuovo Consiglio, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 5

Modalità di elezione

Il Sindaco, entro 60 giorni prima della votazione, mediante avviso pubblico, indica la data della elezione dei Consigli di ogni Zona ed invita i rispettivi residenti che vogliono candidarsi a depositare domanda scritta presso il Segretario Comunale, almeno 30 giorni prima della votazione.

Sono titolari del diritto attivo e passivo delle elezioni dei Consigli di Zona i residenti nella zona, italiani o comunitari, che hanno compiuto i 16 anni e che risultano iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune, alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei Comizi.

Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno cinque elettori residenti nella zona che non potranno essere candidati.

Il Segretario Comunale, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, redige l'elenco dei candidati di ciascuna zona, in ordine alfabetico per le candidature singole, a cui seguirà l'elenco dei raggruppamenti. E' infatti consentita la presentazione dei raggruppamenti di candidati secondo le procedure di cui al comma precedente.

Il Sindaco curerà la diffusione dell'elenco dei candidati nella forma più ampia

possibile.

Vengono istituiti seggi elettorali per ogni zona.

Il seggio è formato da un Presidente e tre scrutatori nominati dal Sindaco sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione elettorale comunale.

L'attività dei componenti di seggio é gratuita.

Non possono essere nominati scrutatori coloro che sono candidati.

Art. 6 Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgeranno in giorno festivo con inizio dalle ore 8.00 e termineranno alle ore 18.00.

Hanno diritto di voto tutte le persone residenti nella zona che abbiamo compiuto, entro la data di pubblicazione del manifesto di indizione dei Comizi, il sedicesimo anno di età.

Il Presidente consegna a ciascun elettore la scheda con l'elenco prestampato dei candidati.

Il voto, segreto ed anonimo, si esprime segnando una croce in un apposito spazio a fianco del nome del candidato.

Può essere espressa massimo una preferenza.

Alle operazioni di scrutinio si applicano in via analogica le vigenti disposizioni in materia elettorale.

Art. 7 Proclamazione degli eletti

Terminate le operazioni di voto, si procede immediatamente allo scrutinio delle schede.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più candidati ha la precedenza quello più anziano di età.

Terminate le operazioni di scrutinio viene redatto un verbale nel quale sono indicati:

- a) il numero dei votanti
- b) il numero dei voti validi, schede bianche e nulle
- c) l'elenco dei candidati con i rispettivi voti.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente di seggio e dagli scrutatori e consegnato immediatamente, insieme al plico contenente le schede, al Segretario Comunale.

La Commissione Elettorale Comunale ratifica dopo aver esaminato e deciso su eventuali ricorsi, l'elezione dei componenti i Consigli di zona. il Sindaco dà comunicazione ufficiale agli eletti.

Art. 8 Incompatibilità

Non possono essere eletti consiglieri di zona coloro che si trovano nelle stesse condizioni di incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali; non può inoltre essere eletto consigliere di zona colui che riveste cariche elettive pubbliche comunali, provinciali, regionali o nazionali, né cittadini di altro comune.

Non possono essere eletti consiglieri di zona coloro che hanno rivestito tale carica per due mandati consecutivi.

Non possono essere eletti consiglieri di zona coloro che incorrono nelle condizioni previste dall'ar.7comma 1, lettera a) del D.Lgs. 235/12.

Se le incompatibilità di cui sopra emergono durante l'esercizio del mandato, il consigliere verrà dichiarato decaduto dalla Commissione Elettorale Comunale e verrà sostituito con il primo dei non eletti.

Tre assenze ingiustificate (anche se non consecutive) comportano la decadenza dal ruolo di consigliere del consiglio di zona.

Art. 9

Presidente del Consiglio di Zona

Il Sindaco, entro i trenta giorni successivi alla ratifica degli eletti, convoca il Consiglio con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente; il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti, presiede la riunione. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Zona nel suo interno a maggioranza assoluta dei componenti.

Compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere il Consiglio di zona;
- presiedere l'assemblea di zona;
- mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale per tutte le questioni inerenti la zona;
- compilare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di zona.

Il Presidente può partecipare con diritto di parola alle sedute del Consiglio Comunale della Giunta, su invito del Sindaco, ogniqualvolta si esaminino problemi riguardanti la vita della zona.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Zona; può cessare dalle proprie funzioni per dimissioni motivate, o per revoca della carica con deliberazione del Consiglio di zona approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio stesso, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

Il Presidente cura affinché venga data la massima diffusione alle convocazioni e alle decisioni assunte dal Consiglio nelle forme ritenute più idonee, oltre ad usufruire di appositi spazi per l'affissione riservati dal Comune.

Art. 10

Convocazioni e riunioni del Consiglio

Le riunioni successive a quella di cui al precedente articolo sono convocate per iscritto, e possono essere inviate con e-mail, dal Presidente, ordinariamente almeno cinque giorni prima. Copia della convocazione va inviata a Sindaco, Giunta e Consiglieri Comunali.

In caso di impedimento, vi provvede il Consigliere più anziano di età.

Copia della convocazione viene inviata contestualmente al Sindaco.

Il Consiglio di zona viene convocato dal Presidente, di norma, ogni due mesi.

Il Consiglio di zona deve inoltre essere convocato dal Presidente:

- a) su richiesta del Sindaco o Assessore per i problemi specifici;
- b) su richiesta sottoscritta da un terzo dei membri del Consiglio di zona o su richiesta di trenta cittadini della zona;
- c) su richiesta di un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.

Art. 11
Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio di zona sono pubbliche, escluse quelle in cui si deve trattare l'operato di singole persone

Alle riunioni possono intervenire con diritto di parola:

- i Consiglieri comunali;
- altri se espressamente indicati nella convocazione;
- il primo firmatario della richiesta di convocazione quando questa è avvenuta su iniziativa dei cittadini;

Art. 12
Validità delle sedute e decisioni approvate

Le sedute sono valide se vi è la presenza della metà dei Consiglieri eletti.

Le decisioni vanno approvate con la maggioranza dei votanti e inviate in copia all'Amministrazione Comunale previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Una copia verrà comunque tenuta presso la sede del Consiglio di zona.

In ogni seduta svolge funzione di Segretario un componente del Consiglio di zona nominato a tale scopo dal Presidente.

Il Segretario ha il compito inoltre di redigere il verbale delle sedute del Consiglio di zona.

Art. 13
Funzioni e competenze del Consiglio di zona.

Il Consiglio di zona:

- a) esprime pareri e formula proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nel suo ambito;
- b) può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti la zona;
- c) formula proposte per la soluzione di problemi interessanti la zona, coinvolgendo le formazioni sociali presenti nel territorio.
- d) esprime pareri, di propria richiesta iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 14
Pareri obbligatori

Il parere del Consiglio di Zona può essere espresso sui seguenti argomenti:

- modifiche del presente regolamento;
- bilancio di previsione formulato dalla Giunta;
- piano triennale degli investimenti;
- organizzazione dei servizi comunali interessanti la zona;
- atti di pianificazione urbanistica riguardanti la zona;
- P.S.C., R.U.E. e P.O.C. e loro eventuali varianti.

Il Consiglio di zona, su richiesta del Sindaco, è tenuto obbligatoriamente ad esprimere il parere solo sui primi tre punti; entro 15 giorni i pareri devono pervenire. In caso di mancata espressione il Consiglio Comunale può comunque deliberare.

E' istituito incontro periodico, coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale, tra i Presidenti dei Consigli di Zona e Sindaco/Assessori.

Art. 15 Assemblee della zona

Il Consiglio di zona convoca assemblee generali per la pubblica discussione di problemi generali o inerenti la zona.

Le assemblee di due o più zone possono essere convocate anche congiuntamente dai rispettivi consigli. Copia della convocazione viene inviata al Sindaco.

Il voto dell'assemblea ha valore consuntivo e viene espresso al Consiglio di Zona, il quale si impegna a tenere nel massimo conto il parere dei cittadini; in caso di deliberazione del Consiglio di Zona difforme rispetto le aspettative dell'assemblea, il parere di quest'ultima deve essere reso noto nella delibera stessa.

L'assemblea approva le proposte col voto favorevole della maggioranza dei cittadini presenti.

Il Consiglio di zona convoca l'assemblea per propria determinazione o su richiesta del Sindaco.

Art. 16 Strutture del Consiglio

In ogni zona verrà istituita una sede del Consiglio; i locali e le attrezzature saranno disponibili ai cittadini per assemblee, dibattiti, ed ogni altro tipo di attività politica, sociale, culturale e sindacale,

Le spese relative al funzionamento dei Consigli di Zona e alle strutture sono a carico del Comune che vi provvede mediante l'iscrizione delle stesse in apposito capitolo del bilancio.

Art. 17 Diritto di informazione

I Consigli di Zona hanno diritto di ottenere dagli organi amministrativi del Comune notizie, informazioni e file digitali di atti riguardanti la zona e la città o necessari per lo svolgimento dei loro compiti. Le copie verranno rilasciate gratuitamente.

Le richieste, sottoscritte dal Presidente del Consiglio di zona, sono presentate all'ufficio segreteria.

Art. 18 Petizioni

Gli elettori della zona possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al Consiglio di Zona, per quanto riguarda gli affari di competenza.

Le petizioni e le proposte debbono essere integrate da idonea motivazione ed illustrazione, nonché sottoscritte da non meno di trenta elettori della zona.

Le firme relative, apposte in calce al testo della petizione o proposta, dovranno essere accompagnate dal rispettivo indirizzo dei sottoscrittori.

Le petizioni o proposte devono essere presentate al Presidente e per conoscenza al Sindaco. Entro sessanta giorni dalla data di deposito il Consiglio di zona esprime le proprie determinazioni in ordine alle stesse.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ex art. 134 del d.lgs. 267/00, è pubblicato nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

Art. 20

Disposizioni transitorie

Entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, dovrà aver luogo Elezione dei Consigli di zona secondo le modalità previste dall'art. 4 e seguenti del presente regolamento.

▲ ▲ ▲ ▲